

Circolare mensile di informazione sugli adempimenti del lavoro in azienda

GIUGNO 2025

Le informative per l'azienda

<i>Bonus</i> giovani - Indicazioni operative Inps	2
<i>Bonus</i> donne	6
Il periodo transitorio della tassazione delle auto ad uso promiscuo	11
Riduzione contributiva ART/COM 2025	12
Sospese imposte e contributi per il terremoto nei campi flegrei	14
Garante <i>privacy</i> : no alla geolocalizzazione dei dipendenti	15
Apprendistato professionale per i detenuti	16
Permesso di soggiorno per lavoro stagionale in attesa di conversione	17
Nuova categoria avente diretto al collocamento mirato	18

Le informative per l'azienda

Oggetto: **BONUS GIOVANI - INDICAZIONI OPERATIVE INPS**

Vista l'emanazione del Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef - riguardante l'esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, fino al 31 dicembre 2025, assumono, o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato anche *part time*, giovani che, alla data dell'assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato – l'Inps ha provveduto a fornire istruzioni operative a mezzo della circolare n. 90/2025.

Indicazioni generali

Il beneficio anzidetto si applica a tutti i datori di lavoro privati e riguarda le assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale; restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Per quest'ultima tipologia contrattuale viene specificato che la presenza di tali rapporti, precedenti all'assunzione/trasformazione incentivata, non pregiudica la fruibilità degli esoneri in argomento, a condizione che il periodo di apprendistato non sia proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non rientra infine, fra le tipologie incentivate, l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, mentre al contrario sono ricomprese le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

I beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, ma non la P.A..

Le condizioni di spettanza riguardano quei lavoratori che, alla data dell'assunzione o della trasformazione incentivata, non abbiano compiuto il 35° anno di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa.

Si ricorda che la misura dell'incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all'Inail, per un massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata. In relazione alla Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il limite sopra indicato è innalzato a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato. Solo quest'ultima misura, in quanto rivolta a una specifica platea di destinatari e differenziata nell'entità per i datori di lavoro, è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea.

In relazione all'aspetto temporale viene indicato che beneficeranno dell'agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato, e le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Anche in tale ambito vi è una diversità per le assunzioni effettuate in una sede sita nella ZES unica per il Mezzogiorno; per tali casistiche il periodo interessato sarà infatti dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, fino al 31 dicembre 2025.

La misura del beneficio

Dato che il beneficio risulta pari all'esonero dal versamento contributivo del 100%, per la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, a partire dalla data dell'evento incentivato, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, viene indicato che nel caso di rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro *part-time*, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.

Il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità; in tale ipotesi è quindi consentito il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Viene ricordato che l'esonero è escluso per talune forme di contribuzione previdenziale minore e per i premi Inail.

Da notare che l'agevolazione per l'assunzione di giovani spetta nei limiti delle risorse annuali specificatamente stanziato; per tale motivo l'Inps provvede al monitoraggio del rispetto dei detti limiti di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'Inps non procede all'accoglimento di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro per l'accesso agli incentivi.

Condizioni di spettanza

Viene previsto che il diritto alla fruizione dell'agevolazione sia subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati ex articolo 31, DLgs. 150/2015, e al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori; è inoltre subordinato al rispetto di quanto previsto ex articolo 1, comma 1175, L. 296/2006.

Riguardo il requisito anagrafico del lavoratore, 35 anni di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni), lo stesso è richiesto solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata. Detto lavoratore, nell'arco della sua vita lavorativa, non deve inoltre essere mai stato occupato a tempo indeterminato. L'Inps, sul proprio sito, mette a disposizione una *utility* che fornisce informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: www.inps.it ed è raggiungibile al seguente percorso: "Lavoro" > "Strumenti" > "Vedi tutti gli strumenti" > "Rapporti a tempo indeterminato – Verifica".

Su tale aspetto viene evidenziato come non si abbia diritto alla fruizione dell'esonero, tra gli altri casi, anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.

Attenzione anche a una causa ostativa, legata all'impossibilità di spettanza dell'agevolazione, che si realizza nel caso si sia verificato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, da parte del datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata nella stessa unità produttiva, ovvero nei 6 mesi successivi se riguardante un lavoratore con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva.

La circolare, inoltre, affronta anche alcuni casi operativi pratici; per la trattazione si rimanda al testo di prassi.

In linea generale si tratta di un'agevolazione generalizzata, ossia potenzialmente rivolta a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La disciplina del predetto esonero, pertanto, non è sussumibile tra quelle disciplinate ex articolo 107, Tfu.

Il beneficio rivolto specificatamente ai soli datori di lavoro che operano nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, si configura invece quale misura selettiva che, come tale, necessita per la sua operatività dell'autorizzazione della Commissione Europea. La Commissione, con decisione del 31 gennaio 2025, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in trattazione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato da effettuare entro il 31 dicembre 2025. Ciò significa tuttavia che, date le previsioni del Regolamento UE, l'assunzione agevolata dovrà comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in Unità di lavoro annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Per tale valutazione si dovrà porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione.

Coesistenza con altri incentivi

L'agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Viene però confermato che è possibile fruire prima dell'incentivo previsto dalla L. 92/2012, per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi degli incentivi in commento per la trasformazione a tempo indeterminato, mentre non sarà possibile sovrapporlo con alla c.d. decontribuzione sud. Il beneficio non risulta cumulabile con l'incentivo previsto per l'assunzione dei lavoratori disabili, né con l'incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl.

Nel testo della circolare sono esplicitati esempi di altre casistiche.

Domanda per esonero

Al fine di ottenere l'agevolazione il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps una domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *online* disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "*Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani*". Il modulo è disponibile sul sito a decorrere dal 16 maggio 2025. La domanda può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate, che per i rapporti non ancora instaurati. In relazione, invece, alle assunzioni poste in essere da datori di lavoro che operano nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, dato il loro carattere selettivo sul piano territoriale che quindi costituisce un aiuto di Stato, la domanda può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

L'Inps, una volta ricevute le domande, sia per i rapporti in corso sia per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, verificherà il valore dell'agevolazione mediante i propri sistemi informativi centrali per valutare che vi sia sufficiente capienza di risorse. Dopodiché, in caso di esito positivo, fornirà un riscontro di accoglimento della domanda e procederà, se del caso, alla registrazione dell'agevolazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Nel caso di richiesta per assunzione ancora da effettuare, l'Inps calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo pec, o a mezzo posta elettronica ordinaria (*email*) qualora non sia disponibile un indirizzo pec, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro, e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria, entro il termine perentorio di 10 giorni. L'Inps invita i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell'Inps e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l'incentivo.

La circolare fornisce, infine, le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli incentivi nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.

Le informative per l'azienda

Oggetto: **BONUS DONNE**

Con la circolare n. 91/2025, a seguito dell'emanazione del decreto attuativo del Ministro del lavoro di concerto con il Mef, l'Inps illustra l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per un periodo massimo di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025, introdotto dall'articolo 23, D.L. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 95/2024, con lo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale Unica per il Mezzogiorno. Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero spetta a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi donne di qualsiasi età che, alla data dell'assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:

- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e siano residenti nelle Regioni della Zona economica speciale Unica per il Mezzogiorno;
- svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere annualmente individuati con Decreto Ministeriale.

Il riconoscimento dell'esonero è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Ai fini della verifica di tale requisito, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La misura dell'esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio in oggetto, come previsto dal comma 2, articolo 23, D.L. 60/2024, si applica nel rispetto del Regolamento 651/2014/UE che concerne le seguenti donne c.d. svantaggiate:

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere di cui all'articolo 2, punto 4, lettera f), Regolamento 651/2014/UE.

Diversamente, per le *“donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”*, la concedibilità dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, giunta con decisione C(2025) 649 *final* del 31 gennaio 2025, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato da instaurare entro il 31 dicembre 2025.

Profili soggettivi

Gli esoneri contributivi in argomento sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Gli esoneri contributivi in oggetto spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età, che, alternativamente, alla data dell’assunzione:

- a) siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- b) risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e siano residenti nelle Regioni della Zona economica speciale Unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna);
- c) siano svantaggiate in quanto svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere annualmente individuati con Decreto Ministeriale.

Rapporti di lavoro incentivati e durata degli esoneri

Gli esoneri contributivi spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025, anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Inoltre, le agevolazioni non possono trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’articolo 54-bis, D.L. 50/2017.

Gli esoneri contributivi spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Esonero contributivo per donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

L’incentivo è riconosciuto in conformità alle disposizioni in materia di aiuti a lavoratori *“molto svantaggiati”*, per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per una durata di 24 mesi dalla data di assunzione.

Esonero contributivo per donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno

L'incentivo può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, per 24 mesi dalla data di assunzione.

Esonero contributivo per donne, ovunque residenti, occupate nelle professioni o settori annualmente individuate

L'incentivo è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per 12 mesi dalla data di assunzione.

Infine, il periodo di fruizione degli esoneri in argomento può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Assetto e misura degli esoneri

I benefici sono pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (650 euro/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Le agevolazioni spettano nei limiti delle risorse specificatamente stanziare e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

L'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa.

Condizioni di spettanza

Il diritto alla fruizione degli esoneri è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, fermo restando il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate.

Gli esoneri contributivi non spettano ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- l'assunzione viola il diritto di precedenza;
- presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
- le lavoratrici sono state licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Incremento occupazionale netto

Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni in trattazione, è necessario altresì rispettare la condizione specificamente prevista e consistente nella realizzazione dell'incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).

Ai sensi dell'articolo 2, punto 32, Regolamento 651/2014/UE, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come *"aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno"*.

Il datore di lavoro deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione *"stimata"*. Pertanto, l'incremento occupazionale netto relativo ai 12 mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro *"stimata"* al momento dell'assunzione. Qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si *"consolidano"*; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo, eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto, mediante le procedure di regolarizzazione.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell'incentivo.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Per gli esoneri in trattazione, ai fini del computo della forza datoriale, sono escluse le sole *"diminuzioni"* del numero di occupati verificatesi in società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

Adempimenti datore di lavoro

Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi deve inoltrare all'Inps la domanda di ammissione alle agevolazioni, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *online* disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata *"Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne"*.

Con specifico riferimento all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, si precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate sia per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato di *"donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno"*, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

In particolare, si evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'Inps fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.

Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un'assunzione non ancora effettuata, l'Inps calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo pec o tramite posta elettronica ordinaria (*email*), qualora non sia disponibile un indirizzo pec, e una notifica nell'area *"MyINPS"*, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Nella circolare sono incluse anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri in UniEmens.

Le informative per l'azienda

Oggetto: IL PERIODO TRANSITORIO DELLA TASSAZIONE DELLE AUTO AD USO PROMISCUO

Si comunica che, la L. 60/2025, di conversione del D.L. 19/2025, ha inserito il comma 48-bis all'articolo 1, L. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025) il quale precisa che *"Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025"*.

Le informative per l'azienda

Oggetto: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ART/COM 2025

Con circolare n. 83/2025, l'Inps fornisce chiarimenti in merito alla riduzione contributiva, in misura pari al 50%, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 e valevole per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani (ART) e degli esercenti attività commerciali (COM).

Gli eventuali beneficiari di tale disposizione dovranno:

- essere titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
- essere soci di società, sia di persone sia di capitali (Srl);
- essere coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

I suddetti lavoratori dovranno inoltre possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
- essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Da notare che tali soggetti devono aver avviato l'attività lavorativa, o essere entrati in società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Per i soci di società, rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale nell'anno 2025. La riduzione contributiva viene riconosciuta anche nel caso di mancata coincidenza tra la data di avvio dell'attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma, purché entrambe le date ricadano nell'arco temporale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Il requisito dell'iscrizione alla gestione speciale autonoma che dà titolo alla riduzione contributiva, nelle modalità sopra descritte, viene verificato in capo al singolo lavoratore iscritto, sia in qualità di titolare sia di coadiuvante o coadiutore familiare. Come detto, quindi, hanno titolo al beneficio i soggetti che non siano mai stati iscritti a nessun titolo a una delle 2 gestioni speciali autonome.

La riduzione contributiva del 50% è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota Ivs (Invalidità, vecchiaia e superstiti), gestioni autonome ART e COM; verrà attribuita per 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell'obbligo contributivo. I mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità, pertanto un eventuale interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle gestioni speciali autonome.

Viene ricordato che nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva, in misura inferiore all'importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti (situazione di versamento annuale al 50% con accredito effettivo di numero di 6 mesi).

L'agevolazione in esame è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Non sarà quindi ottenibile da parte di quei lavoratori che già fruiscono della riduzione del 50%, dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, perché aventi più di 65 anni di età e già pensionati.

Esiste incompatibilità anche per quei soggetti che si siano già avvalsi della riduzione volontaria prevista per i soggetti operanti in regime forfetario, pari al 35%. Tali soggetti, se hanno presentato detta domanda prima del 24 aprile 2025 (data della circolare in commento), possono adesso presentare la domanda di riduzione contributiva del 50%; la presentazione di quest'ultima domanda, naturalmente, determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfettario, dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale, e l'applicazione della riduzione contributiva in trattazione.

La domanda dell'agevolazione in discorso è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al "*Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)*" e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio. Il possesso dei requisiti normativamente previsti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda. Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza. I contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva, e che intendono presentare la relativa istanza, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta, come sopra descritto.

Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio di un modello di domanda di rinuncia al beneficio. L'esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa.

Da notare che l'agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti *de minimis*. Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell'arco di 3 anni. Tale importo si pone, quindi, come limite all'applicazione della riduzione in argomento. In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto *de minimis*, l'Inps provvede a registrare la misura nell'apposita sezione del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Le informative per l'azienda

Oggetto: SOSPESE IMPOSTE E CONTRIBUTI PER IL TERREMOTO NEI CAMPI FLEGREI

Si comunica che l'articolo 11, D.L. 65/2025 ha previsto la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi, per l'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

Tale misura agevolativa è rivolta ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente CCIAA negli immobili:

- danneggiati e sgomberati per inagibilità in base ad appositi provvedimenti, a seguito del sisma del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 che hanno interessato la zona dei Campi Flegrei;
- danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità a seguito degli stessi eventi sismici e per i quali sia stato disposto lo sgombero per inagibilità.

Le informative per l'azienda

Oggetto: GARANTE *PRIVACY*: NO ALLA GEOLOCALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI

Si informano i Signori Clienti che il Garante *privacy*, con provvedimento del 13 marzo 2025, ha sanzionato (50.000 euro) un datore di lavoro pubblico (Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese) che rilevava la posizione geografica di circa 100 dipendenti durante l'attività lavorativa svolta in modalità agile.

Dall'istruttoria è infatti emerso che l'Azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l'esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l'indirizzo dichiarato nell'accordo individuale di *smart working*, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato: il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall'ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello *smartphone*, effettuando una timbratura con un'apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite una *email*, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell'Azienda. Il tutto in assenza di un'idonea base giuridica e di un'adeguata informativa.

Le diverse esigenze di controllo dell'osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in *smart working* - ricorda il Garante - non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell'attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.

Inoltre, dagli atti non risultava evidenza dello svolgimento della valutazione d'impatto del trattamento dei dati relativi alla geolocalizzazione del personale dipendente in modalità agile: l'articolo 35 del Regolamento stabilisce infatti che *"quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali"*.

Le informative per l'azienda

Oggetto: APPRENDISTATO PROFESSIONALE PER I DETENUTI

Si informano i Signori Clienti che il D.L. 48/2025 (cd. Decreto Sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025, ha esteso la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante nei confronti dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno, senza limiti di età, mediante modifica all'articolo 47, D.Lgs. 81/2015, in materia di apprendistato professionalizzante.

Le informative per l'azienda

Oggetto: PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE IN ATTESA DI CONVERSIONE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 5 maggio 2025 la circolare n. 10/2025, recante indicazioni operative in merito alla possibilità di lavorare nelle more della decisione sulla domanda di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale.

Come è noto la norma vigente prevede che il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi, al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato possa chiedere allo sportello unico per l'immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La recente normativa (D.L. 145/2024 convertito in L. 187/2024) ha posto le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale al di fuori delle quote dei decreti flussi, con la possibilità quindi di presentare la relativa domanda in qualunque momento dell'anno e senza alcun limite numerico. Si ricorda che la conversione è possibile in presenza di un'offerta di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, a condizione che garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale. La circolare n. 10/2025, al fine di evitare il più possibile situazioni di lavoro irregolare o disoccupazione involontaria, precisa che, in virtù di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della normativa vigente, sia applicabile anche ai procedimenti di conversione quanto previsto dall'articolo 5, comma 9-bis, D.Lgs. 286/1998. Pertanto, il lavoratore straniero non solo nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, ma anche nei casi in cui sia in attesa della risposta sulla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale, potrà iniziare regolarmente l'attività lavorativa a carattere non stagionale.

Restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di conversione e che vi sia stato il previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all'Inps (in caso di lavoro domestico).

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVA CATEGORIA AVENTE DIRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO

L'articolo 5, L. 63/2025, ha individuato una nuova categoria di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio ovvero beneficiari di precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza, a parità di titoli.

La Legge, all'articolo 4, li individua tra coloro che sono stati vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale e equiparandoli alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Più nello specifico i beneficiari sono da individuare tra:

- a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi indicati più sopra nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva;
- b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei 3 anni precedenti l'evento;
- c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi sopra richiamati.

Si precisa che sono esclusi dai benefici introdotti dalla L. 63/2025 coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi.

In ultimo viene autorizzata la spesa annua pari a 100.000 euro, a decorrere dal 2025, per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime e degli eventi dannosi elencati nell'articolo 4, L. 63/2025. La borsa di studio, esente da imposizione fiscale, può essere concessa per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo o di secondo grado, e di corso universitario.

